

Cuneo, lì 27 novembre 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 34/2014

## NOVITA': CONTANTE VIETATO PER PAGARE LE FATTURE DI TRASPORTO MERCI

In sede di conversione del decreto Sblocca Italia è stata introdotta la seguente novità per il settore dell'autotrasporto, finalizzata alla lotta contro l'evasione e al riciclaggio di denaro derivante da attività illegali.

Tutti i **soggetti della filiera dei trasporti** sono **obbligati** ad utilizzare mezzi di pagamento **tracciabili** (assegni, bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat) per i corrispettivi dovuti in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.**

**Non solo gli autotrasportatori sono interessati** a questa normativa, **ma** si ritiene che **qualsiasi impresa** che stipuli un contratto di trasporto con un vettore **debba** utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. Pertanto anche una ditta che utilizza un corriere per spedire un pacco non potrà più pagare il costo della spedizione in contanti.

In materia di sanzioni, i commercialisti sono obbligati **entro trenta giorni** a comunicare le infrazioni di cui vengono a conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'inosservanza di tale obbligo comporta una **sanzione** pecuniaria minima di **euro 3.000** ai danni del professionista.

Ad oggi la nuova previsione normativa, che desta non poche perplessità, non prevede sanzioni per i soggetti della filiera dei trasporti, i quali sono sanzionati per le sole violazioni all'utilizzo dei contanti per importi pari o superiori a euro 1.000, regola generale che vale per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo.